

La Corte di giustizia - pronunciando su un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato in tema di quote latte finalizzato a verificare la compatibilità con la disciplina europea dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 43 del 1999 e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 2000 - ha chiarito che, nell'ipotesi di riassegnazione dei quantitativi di riferimento, l'unico criterio utilizzabile in base al regolamento (CEE) n. 3950/92, poi superato, è quello della proporzionalità.

**Corte di giustizia dell'Unione europea, sez. VII, sentenza 27 giugno 2019, C-348/18-
Azienda Agricola Barausse**

**Agricoltura – Quote latte - Quantitativi di riferimento inutilizzati - Riassegnazione –
Criterio – Proporzionalità**

L'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92, del 28 dicembre 1992, del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento n. 1999/1256/CE, del 17 maggio 1999, del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore. (1)

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte di giustizia UE ha affermato che, fino al 2003 - ai sensi del regolamento (CEE) 28 dicembre 1992, n. 3950 "Regolamento del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari" – l'unico criterio di riassegnazione, da parte degli Stati membri, delle quote latte inutilizzate è da individuarsi in quello di proporzionalità.

Il rinvio era stato disposto da Cons. Stato, sez. III, n. 3074 del 2018 (oggetto della News US del 28 maggio 2018, alla quale si rinvia) che aveva formulato una questione pregiudiziale in tema di interpretazione e corretta applicazione del menzionato regolamento (CEE) n. 3950/92, di proroga del regime di prelievo supplementare già previsto dal Reg. (CEE) 31 marzo 1984, n. 856, volto a ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero-caseari, sia le conseguenti eccedenze strutturali.

La vicenda contenziosa da cui è derivato il rinvio pregiudiziale definito con la sentenza in rassegna si è sviluppata secondo le fasi di seguito descritte:

- a) l'azienda agricola originaria ricorrente ha impugnato dinanzi al T.a.r. per il Lazio il provvedimento emesso dall'AGEA a seguito delle operazioni di compensazione nazionale di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 2000 (recante "Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del

- quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario”), convertito con l’art. 11 della legge n. 79 del 2000;
- b) il T.a.r. per il Lazio, sezione II-ter, con sentenza n. 4494 del 2014 ha respinto il ricorso nel segno della continuità di indirizzi espressi dalla giurisprudenza di primo e secondo grado ed ha evidenziato la legittimità della rideterminazione dei QRI (quantitativi di riferimento individuale) operata in via retroattiva; ha altresì affermato che, in presenza di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario, non può nutrirsi un legittimo affidamento sul mantenimento di un QRI inesatto il quale può essere tardivamente determinato se coerente con i dati reali di ciascun singolo produttore;
- c) nel corso del giudizio d’appello, il Consiglio di Stato, con l’ordinanza di rimessione, ha ritenuto rilevante la questione *“se l’art. 2 par. 1 del regolamento comunitario n. 3950/92, debba essere – anche alla luce di quanto già motivato dalla Corte CE nella Sentenza 5 maggio 2011 in cause riunite C-230/09 e C-231/09 in relazione all’art. 10 comma 3 del regolamento n. 1798/2003/CE - interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne possa essere effettuata secondo criteri obiettivi di priorità fissati dagli Stati membri, ovvero se esso debba essere interpretato nel senso che tale fase perequativa debba essere governata da un esclusivo criterio di proporzionalità”*, osservando che:
- c1) deve dubitarsi della compatibilità, rispetto al parametro dettato dai regolamenti (CEE) n. 3950/92 e n. 536/93, della quantificazione del prelievo supplementare dopo la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati eseguita per categorie prioritarie, previsto dall’art. 1, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dall’art. 5 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 7 aprile 2000, n. 79;
- c2) le disposizioni nazionali hanno previsto, a seguito dello sfioramento della quota latte nazionale per gli anni pregressi, che la compensazione fra quote latte individuali (ossia, tra produttori eccedentari e produttori che non hanno invece utilizzato la quota latte attribuita) deve avvenire per categorie individuate secondo criteri di priorità, ciò che sarebbe in contrasto con la regolamentazione europea che invece imporrebbe, per tale fase, un inderogabile criterio paritario e proporzionale.

II. – La Corte di giustizia UE è giunta alla elaborazione del principio di cui in massima, alla stregua dei seguenti argomenti:

- d) la riassegnazione è preliminare e facoltativa alla determinazione del contributo dei produttori e incide sul risultato di quest'ultima operazione (v. sentenza del 5 maggio 2011, *Kurt und Thomas Etling*, C-230/09 e C-231/09, punto 53, in *Raccolta*, 2011, I, 3097);
- e) sul versante della disciplina da applicare, se è vero che la vicenda oggetto di controversia esula dal campo di applicazione del regolamento n. 2003/1788/CE, è altrettanto vero che tale ultimo regolamento non ha innovato, sul punto, il regime preesistente;
- f) il regolamento (CEE) n. 3950/92 conteneva l'indicazione di un unico criterio, quello di proporzionalità, a cui gli stati membri avrebbero dovuto uniformarsi nella riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati:
- f1) pur concedendo agli Stati membri la facoltà di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, il regolamento (CEE) n. 3950/92 non li autorizzava a decidere in base a quali criteri tale riassegnazione dovesse essere effettuata, limitandosi a stabilire che *"tali quantitativi vengono ripartiti in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore"*;
 - f2) se è pur vero che nella sentenza del 5 maggio 2011, *Kurt und Thomas Etling* cit., la Corte ha fatto riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92, al fine di determinare la portata dei termini *"proporzionalmente ai quantitativi di riferimento (individuali) a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri"*, essa non ha preso posizione sulla questione se tale disposizione *"autorizzasse – così come è avvenuto con l'introduzione dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1788/2003 – gli Stati membri a procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati secondo criteri obiettivi da fissarsi ad opera di tali Stati membri"*;
 - f3) l'articolo 2, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 non contemplava la possibilità per gli Stati membri di procedere alla determinazione dei criteri di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, introdotta con il regolamento (CE) n. 1788/03;
 - f4) una tale facoltà non poteva desumersi neppure dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, e dall'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 in ragione della diversità delle logiche sottese ai meccanismi ivi previsti e della mancanza, in tal senso, di uno specifico riferimento espresso;
- g) con riferimento agli obiettivi del prelievo, essi sono volti a:

- g1) ristabilire l'equilibrio fra l'offerta e la domanda sul mercato lattiero-caseario, caratterizzato da eccedenze strutturali, mediante una limitazione della produzione lattiero-casearia;
- g2) finanziare le spese del settore lattiero-caseario;
- g3) contribuire ad una stabilizzazione del reddito della popolazione agricola interessata, nel quadro del mantenimento di un tenore di vita equo di tale popolazione (sentenze del 17 maggio 1988, *Erpelding*, 84/87, EU: C:1988:245, punto 26, in <https://eur-lex.europa.eu>, nonché del 25 marzo 2004, *Ribaldi*, C-480/00, C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00, e da C-497/00 a C-499/00, EU:C:2004:179, punto 57, in *Foro it.*, 2005, IV, 251, con nota di D. BELLANTUONO);
- g4) procurare alla Comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote (sentenza del 25 marzo 2004, *Ribaldi*, *cit.*, punti 52 e 59; sulla ripartizione del prelievo, cfr. Corte di giustizia UE, 24 gennaio 2018, *Commissione/Italia*, C-433/15, punto 40);
- h) tale quadro rafforza l'interpretazione secondo cui il criterio di ripartizione proporzionale deve essere considerato come l'unico criterio secondo il quale deve essere effettuata la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati;
- i) conclusivamente, *"l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore"* (punto 59);
- j) in relazione ai caratteri dei canoni interpretativi del diritto dell'Unione - quali quelli correlati al dato letterale, sistematico e di contesto delle disposizioni nonché, come si è accennato, ai limiti della discrezionalità del legislatore interno nell'attuazione del diritto dell'Unione - ha affermato che:
 - j1) *"spetta esclusivamente al giudice nazionale [...] valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura*

ipotetica, oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenza del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda Síochána, C-378/17, EU:C:2018:979, punti 26 e 27 nonché la giurisprudenza ivi citata)”;

- j2) *“ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della disposizione stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte”* (sentenza del 26 settembre 2018, *Baumgartner*, C-513/17, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata, in *www.leggiditalia.it*; sull’interpretazione del diritto nazionale e del diritto comunitario nel procedimento di rinvio pregiudiziale, v. M.P. CHITI, *Diritto amministrativo Europeo*, Milano, 1999, pp.84-86);
- j3) nel caso in cui un testo giuridico subentri al posto di un altro, occorre presumere, fino a prova contraria, che qualsiasi differenza di redazione implichi una differenza di portata, qualora il nuovo testo porti ad una diversa interpretazione (sentenza del 1° giugno 1961, *Simon/Corte di giustizia*, 15/60, in *Raccolta*, 1961, 225);
- j4) qualora il diritto dell’Unione, ivi compresi i principi generali di quest’ultimo, non contenga regole comuni a ciò intese, le autorità nazionali procedono, nell’attuazione della normativa dell’Unione, applicando le regole formali e sostanziali del loro diritto nazionale, fermo restando che esse sono tenute, quando adottano provvedimenti di attuazione di una normativa dell’Unione, ad esercitare il loro potere discrezionale nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali si annoverano i principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2004, *Ribaldi*, *cit.*)

III. – Le questioni in materia di c.d. quote latte rimesse dal giudice amministrativo alla Corte UE sono molteplici. Di esse conviene fornire una sintesi:

- k) T.a.r. per il Lazio, sezione II-ter, ordinanza 26 giugno 2019, n. 8308 (oggetto della News US, n. 76 del 2 luglio 2019, alla quale si rinvia), riguarda il dubbio di compatibilità comunitaria della disciplina nazionale per la parte in cui non ha escluso dal computo delle c.d. delle quote latte i quantitativi di latte destinato alla produzione di formaggio DOP per l’esportazione extra UE;
- l) Cons. Stato, sez. III, ordinanza 15 aprile 2019, n. 2437 (oggetto della News US, n. 48 del 23 aprile 2019 alla quale si rinvia per ogni approfondimento giurisprudenziale e dottrinario), riguarda l’individuazione del criterio per

l'individuazione della categoria prioritaria cui restituire il prelievo indebitamente imputato;

- m) Cons. Stato, sez. III, ordinanza 5 aprile 2019, n. 2241 (oggetto della News US, n. 46 del 17 aprile 2019 alla quale si rinvia), Cons. Stato, sez. III, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 644, e Cons. Stato, sez. III, ordinanza, 27 dicembre 2017, n. 6117 in *Riv. corte conti*, 2018, 1, 542, hanno rimesso alla Corte UE quesiti interpretativi in tema di determinazione del prelievo supplementare.

IV. – Sempre in materia di c.d. quote latte si segnalano ulteriori precedenti giurisprudenziali nazionali.

In particolare vanno richiamati:

- n) sulla attendibilità dei dati relativi alla produzione lattiera, T.a.r. per il Lazio – Roma, sez. II - ter, 22 maggio 2019, n. 6298, in *www.giustizia-amministrativa.it*, “*i dati sulla produzione e sulla commercializzazione sono assistiti da una procedura caratterizzata dalla rilevazione incrociata delle informazioni relative a livello di produzione dei singoli produttori il cui esito è sottoposto al contraddittorio con l’interessato: tale circostanza comprova la correttezza degli accertamenti in ordine ai medesimi dati utilizzati da Aima/Agea*”; la stessa sentenza ha ritenuto legittima l’applicazione di ulteriori interessi in sede di rateizzazione, rispetto a quelli previsti nei regolamenti: “*la somma inserita nel Registro nazionale dei debiti corrisponde all’intera obbligazione descritta dai regolamenti comunitari; poiché nei regolamenti è prevista l’applicazione di interessi, questi ultimi fanno parte a pieno titolo della somma dovuta; la scelta dello Stato italiano di applicare ulteriori interessi in sede di rateizzazione appare giustificata, in quanto la rateizzazione equivale a una forma di finanziamento che permette alle aziende agricole di far fronte gradualmente alle obbligazioni di diritto comunitario connesse alle quote latte. Da tali premesse, deriva che, proprio perché il debito costituisce un’obbligazione di diritto comunitario, è necessario che la decorrenza degli interessi sia quella prevista dai regolamenti comunitari, indipendentemente dalla data di imputazione del prelievo supplementare; la certezza del diritto è comunque garantita dal diritto comunitario, mentre la verifica del superamento delle quote individuali costituisce mera attività esecutiva, rimessa alle autorità nazionali; per quanto riguarda la data del passaggio dal tasso legale agli interessi maggiorati, si ritiene che anche le obbligazioni relative al prelievo supplementare già esistenti potessero subire questa forma di aggravio, essendo il rapporto di debito esposto alle modifiche della normativa sugli interessi*”;
- o) sulla giurisdizione con riferimento alla controversia tra fornitore e acquirente sul diritto di prelievo supplementare Cass. civ., sez. un., 15 maggio 2017, n. 11985, in *Foro it.*, 2017, 250, 62, secondo cui “*la controversia tra il fornitore, che chiede*

il pagamento integrale delle forniture di latte effettuate, e l'acquirente, che, non contestando queste ultime, oppone la sussistenza del diritto di prelievo supplementare di latte di vaccino e suoi derivati e, dunque, il necessario accantonamento delle somme pretese, dovendo trattenerne detta quota in qualità di delegata ex lege della p.a., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; invero, la circostanza che la disciplina delle quote latte sia connotata da molteplici profili pubblicitari, in rapporto ai quali è previsto il compimento di controlli amministrativi e di adempimenti pubblicitari ad opera dell'Aima (ora Agea), non incide sul diritto di credito fatto valere in giudizio dal fornitore, non coinvolgendo in alcun modo l'esercizio di poteri autoritativi ad opera della p.a.: non è, infatti, in questione una qualsivoglia valutazione discrezionale da cui possa essere condizionata la pretesa restitutoria, trattandosi unicamente di procedere all'accertamento del soggetto creditore della somma accantonata, allorché non più vincolata al prelievo";

- p) nel senso della legittimità del prelievo supplementare in quanto rientrante nella discrezionalità del legislatore e sui tempi per notificare l'atto di intimazione di pagamento di somme a titolo di prelievo supplementare, cfr. T.a.r. per il Lazio – Roma, sez. II, 5 luglio 2017, n. 7839, in *www.giustizia-amministrativa.it*, secondo cui *"Il sistema della compensazione basato sull'applicazione di un prelievo a prescindere dalla prova dell'effettiva produzione lattiera, non è stato ritenuto arbitrario dalla giurisprudenza amministrativa sul presupposto che si tratta di una forma di prelievo scelta dal legislatore nazionale nell'esercizio della sua discrezionalità politica. Il prelievo supplementare non rappresenta, infatti, una sanzione, bensì costituisce una restrizione che origina da precise regole di dinamica politica dei mercati; ebbene, essendo stati accertati numerosi errori con riferimento ai QRI originariamente attribuiti dalle autorità italiane, si è resa necessaria la rettifica dei QRI attribuiti ad ogni produttore e al conseguente ricalcolo che ha generato i prelievi supplementari; il regime introdotto dal legislatore nazionale non si appalesa, pertanto, in contrasto con il diritto comunitario né può fondare un legittimo affidamento in ordine al mantenimento di un QRI inesatto";* T.a.r. per il Lazio - Roma, sez. II, 7 giugno 2017, n. 6707, in *www.giustizia-amministrativa.it* secondo cui *"La mancata notifica dell'atto di intimazione di pagamento di somme a titolo di prelievo supplementare per le c.d. quote latte determina la sua inefficacia ai sensi dell'art. 21 bis, l. n. 241 del 1990 e, quindi, l'impossibilità per la ricorrente di chiedere la rateizzazione del debito e, dunque, l'illegittimità, in via derivata, della procedura successiva e, in particolare, dell'emissione della cartella di pagamento";*
- q) sulla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia, Corte cost., 7 luglio 2005, n. 272 (in *Foro it.*, 2006, I, 3000), secondo cui:
- *"È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1° comma, d.l. 11/97, aggiunto in sede di conversione dalla l. 81/97, nella parte in cui prevede che, a decorrere dal periodo di applicazione 1997-1998, le funzioni amministrative relative*

all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare siano svolte dalle regioni e dalle province autonome, fatti salvi i compiti dell'Aima in materia di aggiornamento del bollettino 1997-1998, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono, in riferimento agli art. 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 cost., nonché al principio di leale collaborazione;

- “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, 1° comma, lett. d), d.l. 411/97, conv., con modif., nella l. 5/98, nella parte in cui si attribuirebbe alla valutazione della commissione governativa di indagine, senza predeterminazione dei criteri, con effetto retroattivo e senza alcuna consultazione delle regioni, l’individuazione delle tipologie contrattuali di circolazione delle quote latte da considerarsi anomale ai fini della determinazione degli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato, in riferimento agli art. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 cost.”;*
- “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, 2° comma, d.l. 411/97, conv., con modif., nella l. 5/98, nella parte in cui ha istituito una commissione ministeriale per l’esame dei contratti di circolazione delle quote latte e ne disciplina le funzioni, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 cost.”;*
- È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 bis d.l. 411/97, aggiunto, in sede di conversione, dalla l. 5/98, nella parte in cui dispone l’istituzione, con decreto del ministro delle politiche agricole, di una commissione di garanzia composta da sette membri, esperti della materia, scelti anche tra i componenti della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 e per l’aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi precisati nello stesso decreto, in riferimento agli art. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 cost.;*
- “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 2° e 14° comma, d.l. 43/99, conv., con modif., nella l. 118/99, nella parte in cui dispone che l’Aima recepisca le correzioni degli errori effettuati nelle operazioni di riesame, motivatamente segnalati dalle regioni e dalle province autonome, correzioni da queste effettuate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte e che ogni ulteriore questione relativa alle operazioni di riesame dovrà essere definita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con provvedimenti del ministro per le politiche agricole, adottati d’intesa con la conferenza permanente, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 cost.”;*
- “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 21° comma, d.l. 43/99, conv., con modif., nella l. 118/99, nella parte in cui dispone che, a decorrere dal*

periodo 1999-2000, le quote resesi disponibili, a seguito dell'attuazione del d.l. 411/97, affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini dell'assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione o provincia autonoma, accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 cost. È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 21° comma bis, d.l. 43/99, conv., con modif., nella l. 118/99, nella parte in cui stabilisce che in nessun caso possono beneficiare della riassegnazione i produttori che, nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999, abbiano venduto o affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 cost.”;

V. – Sulla giurisprudenza europea in tema di quote latte, si vedano:

r) in tema di prelievo supplementare:

r1) Corte di giustizia UE, 24 gennaio 2018, C-433/15 (in *Riv. Corte conti*, 2018, fasc. 1, 385), secondo cui *“La repubblica italiana, avendo omesso di garantire che il prelievo supplementare dovuto per la produzione realizzata in Italia in eccesso rispetto al livello della quota nazionale, a partire dalla prima campagna di effettiva imposizione del prelievo supplementare in Italia (1995/1996) e sino all’ultima campagna nella quale in Italia è stata accertata una produzione in eccesso (2008/2009), fosse effettivamente addebitato ai singoli produttori che avevano contribuito a ciascun superamento di produzione, nonché fosse tempestivamente pagato, previa notifica dell’importo dovuto, dall’acquirente o dal produttore, in caso di vendite dirette, ovvero qualora non pagato nei termini previsti, fosse iscritto a ruolo ed eventualmente riscosso coattivamente presso gli stessi acquirenti o produttori, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli art. 1 e 2 regolamento (Cee) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dell’art. 4 regolamento (Ce) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, degli art. 79, 80 e 83 regolamento (Ce) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico Ocm), nonché, per quanto riguarda le disposizioni di esecuzione della Commissione, dell’art. 7 regolamento (Cee) n. 536/93, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dell’art. 11, par. 1 e 2, regolamento (Ce) n. 1392/2001, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92, e, da ultimo, degli art. 15 e 17*

regolamento (Ce) n. 595/2004, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1788/2003, come modificato dal regolamento (Ce) n. 1468/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006";

- r2) Corte di giustizia UE, sez. I, 5 maggio 2011, n. 230/09, nei procedimenti riuniti C-230/09 e C-231/09, *Hauptzollamt Koblenz (C-230/09), e Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)*, in www.iusexplorer.it, secondo cui "1) L'art. 10, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2217, deve essere interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne deve essere effettuata proporzionalmente al quantitativo di riferimento individuale di ciascun produttore eccedentario, ossia quello determinato alla data del 1° aprile del periodo di dodici mesi pertinente, o secondo criteri obiettivi che gli Stati membri devono fissare. La nozione di quantitativo di riferimento individuale, impiegata in questa disposizione, non consente di prendere in considerazione trasferimenti di quantitativi di riferimento intervenuti in tale periodo. 2) Una normativa nazionale che attui la facoltà, prevista dall'art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, di fissare criteri obiettivi, in base ai quali viene effettuata la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, deve rispettare, in particolare, i principi generali del diritto dell'Unione nonché gli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune e, più specificamente, quelli perseguiti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero. 3) Tali obiettivi non ostano ad una normativa nazionale, adottata nell'ambito dell'esercizio di suddetta facoltà, che consenta ai produttori eccedentari, qualora sia stato loro trasferito, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento individuale in relazione al quale era già stato prodotto e consegnato latte per lo stesso periodo dal produttore che ne disponeva precedentemente, di partecipare a tale riassegnazione includendo una parte o la totalità di tale quantitativo di riferimento. Gli Stati membri dovevano, tuttavia, assicurare che una siffatta normativa non desse luogo a trasferimenti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste da tale regolamento, avrebbero avuto l'unico scopo di consentire a taluni produttori eccedentari di conseguire una posizione più favorevole nell'ambito della riassegnazione di cui trattasi. 4) La nozione di «quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile nell'azienda», di cui all'art. 95, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi

di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 26 gennaio 2005, n. 118, che corrisponde alla nozione di «quantitativi di riferimento disponibili» definita all'art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, deve essere interpretata nel senso che, qualora ad un produttore sia stato trasferito, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento in relazione al quale era già stato consegnato latte dal cedente nel corso dello stesso periodo, tale nozione non comprende, per quanto attiene al cessionario, la parte del quantitativo di riferimento trasferita in relazione alla quale era già stato consegnato, ad opera del cedente, latte esente da prelievo”;

- r3) Corte di giustizia CE, 13 dicembre 2007, n. 408/06, in www.leggiditalia.it, secondo cui :*“L’attività di cessione a titolo oneroso di quantitativi di riferimento di consegna svolta da punti vendita di quote latte configura un’attività economica ai sensi dell’art. 4 sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, quando presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore della prestazione; spetta al giudice nazionale verificare se l’attività di cui trattasi soddisfi tali due condizioni, nonché accertare, eventualmente, se l’attività sia svolta dai punti vendita di quote latte al fine di riscuotere tale corrispettivo, pur tenendo conto del fatto che la riscossione di un importo non è di per sé tale da conferire un carattere economico ad un’attività determinata. Un punto vendita di quote latte non è né un organismo agricolo di intervento ai sensi dell’art. 4, n. 5, 3° comma, sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/4, in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato D di quest’ultima, né uno spaccio ai sensi del detto art. 4, n. 5, 3° comma, in combinato disposto con il punto 12 dell’allegato D della detta direttiva; infatti il compito di un punto vendita di quote latte è sensibilmente diverso da quello di un organismo agricolo di intervento, che è caratterizzato dall’acquisto e dalla rivendita dei prodotti agricoli stessi, come potrebbe fare qualsiasi operatore economico, dato che tale esercizio comporta in particolare la costituzione di scorte, come accade, segnatamente, nel settore dei cereali; la logica del pieno assoggettamento che soggiace all’allegato D della sesta direttiva esclude quindi dalla sua sfera di applicazione un’attività di ripartizione delle quote latte tra i produttori, in quanto l’accentramento delle diverse pretese di*

questi ultimi non dipende da un operatore che procede ad acquisti e rivendite di prodotti agricoli sul mercato; inoltre, il raffronto tra le versioni in lingua tedesca, francese, inglese, spagnola e italiana del punto 12 dell'allegato D della sesta direttiva consente di determinare che lo spaccio, ai sensi di tale punto, riguarda gli organismi incaricati di vendere diversi prodotti e merci al personale dell'impresa o dell'amministrazione di cui fanno parte; questo non è il compito di un punto vendita, che è incaricato di contribuire all'equilibrio dei quantitativi di riferimento di consegna, nell'ottica della loro limitazione, al meglio degli interessi di ciascun produttore. Il mancato assoggettamento di un punto vendita di quote latte per le attività o le operazioni che esso svolga in quanto pubblica autorità, ai sensi dell'art. 4, n. 5, sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/4, non può dar luogo a distorsioni di concorrenza di una certa importanza, dato che esso non è confrontato a operatori privati che forniscono prestazioni in concorrenza con le prestazioni pubbliche; poiché tale considerazione vale per tutti i punti vendita di quote latte presenti in un determinato ambito di cessione dei quantitativi di riferimento di consegna, definito dallo stato membro di cui trattasi, tale ambito costituisce il mercato geografico rilevante per determinare l'esistenza di distorsioni di concorrenza di una certa importanza";

- r4) Corte di giustizia CE, 25 marzo 2004, nn. 231, 303, 451/00, in Raccolta, p.I-837, secondo cui: *"gli art. 1, 4, 6 e 7 del regolamento (Cee) del consiglio 28 dicembre 1992 n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli art. 3 e 4 del regolamento (Cee) della commissione 9 marzo 1993 n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che a seguito di controlli uno stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata. I regolamenti 3950/92 e 536/93 devono essere interpretati nel senso che l'assegnazione iniziale dei quantitativi di riferimento individuali nonché ogni modificazione successiva di tali quantitativi devono essere comunicate ai produttori interessati dalle autorità nazionali competenti; il principio di certezza del diritto esige che codesta comunicazione sia tale da fornire alle persone fisiche o giuridiche interessate ogni informazione relativa all'assegnazione iniziale del loro quantitativo di riferimento individuale o alla successiva modifica di quest'ultimo; spetta al giudice*

nazionale accertare, in base agli elementi di fatto di cui dispone, se ciò si verifichi nelle cause principali”;

- r5) Corte di giustizia CE, 25 marzo 2004, n. 480-482, 484, 489-491, 497-499/00, *cit.*, secondo cui: *“gli art. 1 e 4 del regolamento (Cee) del consiglio 28 dicembre 1992 n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli art. 3 e 4 del regolamento (Cee) della commissione 9 marzo 1993 n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che a seguito di controlli uno stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata”;*
- r6) Corte di giustizia CE, 25 marzo 2004, n. 495/00, in www.curia.europa.eu, secondo cui : *“gli art. 1 e 4 regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli art. 3 e 4 regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno stato membro, a seguito di controlli, rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata; infatti, da un lato, se il quantitativo di riferimento individuale che un produttore può pretendere corrisponde al quantitativo di latte commercializzato da tale produttore durante l’anno di riferimento, tale produttore, che in linea di principio conosce il quantitativo che ha prodotto, non può nutrire un legittimo affidamento sul mantenimento di un quantitativo di riferimento inesatto; d’altro lato, i produttori non possono nutrire un legittimo affidamento sulla riassegnazione, al termine di una campagna di produzione, di un determinato quantitativo di riferimento individuale non utilizzato; infatti una tale riassegnazione è, per sua natura, ipotetica e impossibile da determinare in anticipo nel suo ammontare, poiché dipende dall’attività degli altri produttori; un produttore quindi non può, prima di una campagna di produzione, nutrire un legittimo affidamento sulla riassegnazione di una determinata parte di quote non utilizzate; inoltre, non può configurarsi un legittimo affidamento in ordine al mantenimento di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario, vale a dire la mancata applicazione del regime*

di prelievo supplementare sul latte; infatti, i produttori di latte degli stati membri non possono legittimamente aspettarsi, undici anni dopo l'istituzione di tale regime, di poter continuare a produrre latte senza limiti";

- r7) Corte di giustizia CE, 18 novembre 2004, n. 261/03, 262/03, in *www.curia.europa.eu*, secondo cui: *"gli art. 1, 2 e 9 lett. g) del regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché l'art. 1 del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, debbono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione delle quote latte e dell'applicazione del prelievo supplementare, va qualificata come consegna l'ipotesi in cui un'impresa produttrice di latte affidi determinati quantitativi di tale prodotto a terzi senza cederne la proprietà, in esecuzione di un contratto di appalto relativo al trattamento ed alla trasformazione di tale latte in formaggio, burro e siero, dietro pagamento di un corrispettivo";*
- r8) Corte di giustizia CE, 15 luglio 2004, n. 459/02, in *www.curia.europa.eu*, secondo cui: *"il prelievo supplementare sul latte previsto dai regolamenti n. 856/84, che modifica il regolamento n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e n. 857/84, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68, non può essere considerato come una sanzione analoga alle penalità previste negli art. 3 e 4 del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari; esso costituisce, infatti, una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale, in quanto fa parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero; ne consegue che, oltre al suo obiettivo manifesto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo supplementare ha anche una finalità economica, in quanto mira a procurare alla comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote";*
- r9) Corte di giustizia CE, 16 maggio 2002, n. 384/00 (in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2002, 423, con nota di BORRACCETTI), secondo cui: *"le norme generali in materia di quote latte si applicano anche al produttore che, coniuge dell'erede designato, ha ricevuto l'azienda a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato";*
- r10) Corte di giustizia CE, 13 aprile 2000, n. 292/97 (in *Foro it.*, 2001, IV, 129, con nota di BELLANTUONO), secondo cui: *"l'applicazione puntuale del regolamento n. 3950/92/Cee, che stabilisce le c.d. «quote latte», può essere*

demandata alla disciplina nazionale purché questa rispetti principi di proporzionalità e di non discriminazione; la disciplina interna può fissare concretamente i periodi di riferimento da tenere in considerazione e ripartire le categorie di produttori al fine dell'assegnazione della «quota latte»; ove rispettate le norme Ce e i principi generali dell'ordinamento, uno stato membro può operare discrezionalmente nell'ambito della fissazione di criteri per l'assegnazione della «quota latte»".

VI. – In dottrina, si veda, tra gli altri:

- s) sul tema delle quote latte: CANNIZZARO, *La Corte costituzionale tra quote latte e primato del diritto comunitario*, in *Diritto Unione europea*, 1996, 793; MASINI, *Sulla collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni ai fini della programmazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*, in *Dir. e giur. agr.*, 1996, 100 ss. Id.; S. CARMIGNANI, *Profili pubblicistici e profili privatistici delle quote latte*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1997, 6, 2, 90-99; FIORITTO, *La corte costituzionale interviene di nuovo sulle quote latte*, in *Giornale Dir. Amm.*, 1999, 8, 723; S. CARMIGNANI, *Legislazione regionale e diritto privato tra regola ed eccezione. Il problema delle quote latte*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1999, 8, 389-396; BELLANTUONO, *Il prelievo supplementare delle «quote latte» all'esame della corte di giustizia delle Comunità europee*, in *Foro it.*, 2005, IV, 252; M. ASCIONE, *Quote latte e responsabilità a titolo di peculato del legale rappresentante della società cooperativa*, in *Giur. merito*, 2012, 915; L. G. CAIROLI, *Quote latte: al 31 marzo 2015 la fine - Le conseguenze*, in *Alimenta*, 2013, 227; P. COLANERI, *Il regime delle quote latte a fronte della sua imminente fine*, in *Economia & dir. agroalimentare*, 2013, 411; LAMOLA, *In tema di quote latte, la disciplina italiana non contrasta con il diritto comunitario né presenta profili di illegittimità costituzionale (Nota a T.a.r. Piemonte, sez. II, 24 settembre 2013, n. 1044, Az. agr. R. c. Agenzia erogaz. agr.)*, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2014, 806; A. TALLARIDA, *Quote latte: fine di un regime controverso*, in *Rass. avv. Stato*, 2015, fasc. 2, 240; E. PIRIGU, *La Cassazione sul caso delle 'quote latte' (esclusi peculato e truffa)*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2015; G. PALUMBO, *Profili fiscali in tema di quote latte*, in *www.filodiritto.com*, 2016;
- t) sul tema dell'interpretazione del diritto dell'Unione e sul rinvio pregiudiziale: S. LA CHINA, *Rapporti tra Corte di giustizia delle Comunità europee e giudice italiano*, in *Riv. trim dir. proc.*, 1963, 1508 ss.; E. RUSSO, *L'interpretazione dei testi normativi comunitari*, in *Trattato Iudica-Zatti*, Milano 2008, p. 263 ss.; V. SCALISI, *Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 4, 413; E. D'Alessandro, *Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di Giustizia*, 3-90, Torino, 2012; P. BIAVATI, *Diritto processuale dell'Unione*

Europea, Milano, 2015; B. MAMELI, *Giudicato esterno amministrativo - gli strumenti processuali del diritto nazionale dinnanzi al primato del diritto europeo*, in *Giur. it.*, 2015, 1, 192; A. BRIGUGLIO, *Pregiudiziale comunitaria e processo civile*, Padova, 2015, 74 ss.